

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 886

Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, per l'accesso anticipato al pensionamento degli addetti alle lavorazioni di materiale esplosivo nell'ambito della fabbricazione di armi e munizioni

09/02/2025 - 09:01

Indice

1. DDL S. 886 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 886	4

1. DDL S. 886 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 886

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 886

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SALVITTI**, **PETRENGA**, **BERRINO**, **PELLEGRINO**, **SPINELLI**, **SATTA**, **TUBETTI**, **CALANDRINI**, **ROSA**, **GELMETTI**, **LIRIS**, **AMBROGIO**, **ZULLO**, **FALLUCCHI**, **AMIDEI**, **RASTRELLI**, **FAROLFI**, **DELLA PORTA**, **GUIDI**, **TERZI DI SANT'AGATA**, **COSENZA**, **SPERANZON**, **IANNONE**, **DE PRIAMO**, **MANCINI**, **ZAFFINI**, **PETRUCCI** e **BALBONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 SETTEMBRE 2023

Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, per l'accesso anticipato al pensionamento degli addetti alle lavorazioni di materiale esplosivo nell'ambito della fabbricazione di armi e munizioni

Onorevoli Senatori. - L'obiettivo del presente disegno di legge è quello di apportare le adeguate tutele, ai fini pensionistici, ai lavoratori che svolgono attività particolarmente usuranti. In particolare si tratta dei lavoratori addetti a mansioni comportanti rischi particolari ed elevati per la sicurezza e la salute ovvero le lavorazioni particolarmente pericolose di armi ed esplosivi. I lavoratori che operano in questo delicato settore, quali ad esempio i lavoratori operanti nello stabilimento della SIMMEL Difesa di Colleferro, svolgono infatti un'attività lavorativa particolarmente pericolosa ed usurante che richiede costante attenzione alla prevenzione del rischio di incidente rilevante, che può dare luogo ad un pericolo grave per la salute umana e per l'ambiente circostante, sia all'interno degli stabilimenti produttivi nei quali operano i predetti lavoratori, sia all'esterno degli stessi, con la conseguente possibilità di incendi ed esplosioni di grande entità, come hanno dimostrato alcuni gravissimi incidenti occorsi ultimamente in analoghe realtà produttive del nostro Paese, con conseguenze drammatiche a carico dei lavoratori addetti.

Con l'articolo 1 della presente proposta normativa si apportano modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011, in materia di accesso a pensione per lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente gravose e pesanti. In particolare si intende inserire tra i lavoratori che possono accedere a pensione con i requisiti previsti per tale fattispecie anche i lavoratori addetti alla diretta manipolazione di materiale esplosivo nell'ambito della fabbricazione di armi e munizioni.

Pertanto i requisiti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti vigenti dal 2017 e fino al 2026 sono 61 anni e 7 mesi di età contestualmente a 35 anni di contributi con una quota minima di 97,6. Dal 2027 i requisiti dovranno essere adeguati alla speranza di vita.

Dagli archivi dell'INPS sono state estratte le informazioni anagrafiche e contributive di un campione di assicurati tramite il codice Ateco 25.4 (addetti alla fabbricazione di armi e munizioni). La collettività individuata consiste di circa 3.600 soggetti con retribuzione media annua di circa 40.000 euro. Si precisa che dall'estrazione tramite codice Ateco non è stato possibile selezionare esclusivamente gli addetti alle lavorazioni particolarmente pericolose, pertanto gli effettivi beneficiari saranno un sottoinsieme di quello individuato.

All'articolo 2 si provvede alla copertura finanziaria delle disposizioni di cui al presente disegno di legge. In particolare, ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, sulla base delle informazioni anagrafiche e contributive sono state elaborate le previsioni annuali del numero di pensioni vigenti a fine anno e della spesa per pensioni, a normativa vigente e a normativa variata. La differenza tra i due quadri normativi ha permesso di determinare l'effetto finanziario della

disposizione. Il quadro macroeconomico di riferimento è il Documento di economia e finanza 2023 mentre il demografico è quello sottostante le previsioni ISTAT della popolazione italiana con base 2021.

In altri termini, con l'articolo 2 si provvede a dare copertura finanziaria al presente disegno di legge in base al maggior numero di pensioni e al relativo onere annuo fino all'anno 2033.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, per l'accesso anticipato al pensionamento degli addetti alle lavorazioni di materiale esplosivo nell'ambito della fabbricazione di armi e munizioni)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

« *d-bis*) lavoratori addetti alla diretta manipolazione di materiale esplosivo nell'ambito della fabbricazione di armi e munizioni »;

b) al comma 2, alinea, le parole: « di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *d-bis*) »;

c) al comma 3, le parole: « alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) » sono sostituite dalle seguenti: « alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *d-bis*) »;

d) al comma 7, secondo periodo, le parole: « alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *d-bis*) ».

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, quantificati in 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1,9 milioni di euro per l'anno 2025, 2,9 milioni di euro per l'anno 2026, 2,8 milioni di euro per l'anno 2027, 3,8 milioni di euro per l'anno 2028, 3,3 milioni di euro per l'anno 2029, 2,4 milioni di euro per l'anno 2030, 2,7 milioni di euro per l'anno 2031, 4,9 milioni di euro per l'anno 2032 e 6,6 milioni di euro per l'anno 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.